

## Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI

#### **PREMESSA**

- Articolo 1: Campo di applicazione, decorrenza e durata.
- Articolo 2: Obiettivi, strumenti e articolazione delle relazioni sindacali.
- Articolo 3: Partecipazione.
- **Articolo 4**: Contrattazione integrativa regionale.
- Articolo 5: Interpretazione autentica.
- Articolo 6: Composizione delle delegazioni.
- Articolo 7: Agibilità sindacale.
- Articolo 8: Criteri per la fruizione dei permessi sindacali.
- Articolo 9: Procedure di raffreddamento.
- Articolo 10: Termine per la stipula dei contratti di istituto.
- Articolo 11: Assemblee sindacali.
- Articolo 12: Servizio per le relazioni sindacali.
- Articolo 13: Albo sindacale e accesso agli Uffici.

#### **GARANZIE INDIVIDUALI**

• Articolo 14: Patrocinio e Patronato.

#### SICUREZZA NELLA SCUOLA.

- Articolo 15: Servizio di prevenzione e sicurezza ex D.L.vo 626\1994.
- Articolo 16: Commissione Paritetica.
- Articolo 17: Accordi con Enti Locali e A.U.S.L.

#### RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE.

- Articolo 18: Termine per la stipula dei contratti di istituto.
- Articolo 19: Scuole paritarie.
- Articolo 20: Materie di confronto con le OO.SS.

#### **NORMA FINALE**

Ancona, 4 giugno 2004



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

L'anno 2004, il giorno 4 del mese di giugno, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in sede di negoziazione integrativa regionale

#### TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale

Ε

i rappresentanti regionali delle OO.SS. della scuola C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S.\CONFSAL, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola 2002\2005

#### SI CONCORDA

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (d'ora in avanti denominato C.C.I.R.) concernente le relazioni sindacali.

#### PREMESSA

Il presente C.C.I.R. è finalizzato alla definizione di un modello di relazioni sindacali nel sistema scolastico regionale delle Marche. Esso, pertanto, disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali tra l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (d'ora in avanti denominato U.S.R. Marche) e le OO.SS. regionali della scuola.

Il C.C.I.R. persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

#### ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

- **1.1** Il presente C.C.I.R. si applica a tutto il personale,con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art.1 del CCNL 24 luglio 2003
- **1.2** Il presente C.C.I.R. decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità quadriennale e potrà essere disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del termine del quadriennio. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un successivo contratto decentrato
- **1.3** Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.
- **1.4** Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, l'U.S.R. per le Marche, procede alla trasmissione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, le quali ne cureranno l'affissione nelle bacheche sindacali di scuola entro 5 giorni dalla ricezione.



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

#### ART. 2 - OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RLAZIONI SINDACALI

- **2.1** Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.
- 2.2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - **2.2.1 Contrattazione collettiva:** si svolge a livello integrativo regionale secondo le modalità, i tempi e le materie indicate all'art. 3
  - **2.2.2 Partecipazione:** si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese e può prevedere l'istituzione di Commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità di cui all'art. 4
  - 2.2.3 Interpretazione autentica dei contratti regionali di cui all'art. 2

#### ART. 3 - PARTECIPAZIONE

- **3.1.** L'U.S.R. per Marche ed i Centri Servizi Amministrativi delle varie province, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle OO.SS. di cui all'art. 7 del CCNL 2002/2005 l'informazione e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie inerenti il funzionamento del sistema formativo regionale, con particolare riferimento a:
  - **a)** formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
  - b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
  - **c)** modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
  - **d)** operatività dei nuovi sistemi informativi o modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
  - **e)** dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
  - f) andamento generale della mobilità del personale;
  - **g)** strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
  - **h)** *criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche*;
  - i) fondi erogati a qualsiasi titolo all'U.S.R. per le Marche da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti M.I.U.R.) riguardanti materie ed iniziative scolastiche e di formazione;
  - j) linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica;
  - **k)** modalità e strumenti per l'attività di vigilanza dell'U.S.R. per le Marche sulla attuazione degli ordinamenti didattici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati nell'intero sistema formativo;
  - I) materie previste da atti normativi e di indirizzo del M.I.U.R. (decreti, regolamenti, direttive, ecc.)



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

**3.2 –** L'informazione sulle materie di cui sopra, che può avvenire tramite incontri o comunicazioni deve svolgersi preventivamente rispetto alle determinazioni e agli atti esecutivi attuativi e operativi dell'U.S.R. per le Marche.

Su ciascuna delle predette materie può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte e raccomandazioni non vincolanti all'Amministrazione.

- **3.3** Sulle materie che l'U.S.R. per le Marche decentra operativamente ai C.S.A. è prevista una sede d'informazione alle OO.SS. provinciali.
- **3.4** Su ciascuna delle materie previste nel comma 1, le OO.SS. firmatarie del presente C.C.I.R. possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione, che può eventualmente condurre alla sottoscrizione di intese. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
- **3.5** Oltre quelle previste dal 1° comma, sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
  - a) criteri e strumenti di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche e di vigilanza sul loro funzionamento, anche attraverso deleghe ai responsabili degli uffici sul territorio titolari dei servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche
  - **b)** criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non vincolate a determinazioni nazionali
  - c) ulteriori materie che le parti concorderanno di affrontare in sede di concertazione.
- L'U.S.R. per le Marche si impegna a sollecitare tavoli di confronto con la Regione, gli Enti Locali e le OO. SS. firmatarie del presente contratto ogni volta che la materia lo richieda, al fine favorire l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico della Regione Marche e l'arricchimento dell'offerta formativa.
- **3.6** Il Direttore Generale dell'U.S.R. per le Marche ed i dirigenti dei C.S.A. rendono noto alle OO.SS. firmatarie di cui all'art. 7 del CCNL 2002/2005 l'organigramma dell'U.S.R. e dei C.S.A. in materia di responsabilità e funzioni assegnate a dirigenti ed impiegati.

#### ART. 4 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE

- **4.1-** Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione a mutamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle seguenti materie:
  - a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
  - b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
  - c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA:
  - *d)* criteri di utilizzazione del personale;



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

- e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
- f) l'utilizzazione, dopo un biennio, dei fondi non erogati nella contrattazione integrativa di istituto e nella contrattazione integrativa regionale;
- g) ogni ulteriore materia demandata al livello regionale dai contratti nazionali.

La contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:

- a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
- c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
- d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
- **4.2** Il Direttore Generale dell'U.S.R. delle Marche nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro il 15 settembre di ogni anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Analogamente, le OO. SS. possono presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.

Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

**4.3** - L'U.S.R. per le Marche vigilerà sull'uniforme applicazione di quanto disposto in sede di C.C.I.R.

#### ART. 5 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- **5.1** In attuazione dell'art.49 del D.L.vo 30/3/2001 n.165, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
- **5.2** Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato.

#### ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

**6.1** - Le delegazioni trattanti a livello di Ufficio Scolastico Regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 del CCNL 2002/2005:



## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

- **a)** *per la parte pubblica*: dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato. L'Amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta, non facente parte di organismi dirigenti delle OO.SS.
- b) per le organizzazioni sindacali: dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. del 24 luglio 2003
- **6.2** L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.). Ciascuna OO.SS. può avvalersi dell'assistenza di non più di due esperti

#### ART. 7 - AGIBILITA' SINDACALE

**7.1.** - L'U.S.R. e i C.S.A., nell'ambito delle rispettive competenze, mettono tempestivamente a disposizione delle OO.SS, in apposite caselle, contestualmente all'affissione nei rispettivi albi, copia di tutto il materiale, preferibilmente su supporto informatico, relativo alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari interne ecc.), al fine di garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL 2002/2005, nonché dal presente contratto. Gli atti di gestione adottati in riferimento alla gestione del personale devono comprendere le eventuali modifiche sopraggiunte, al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure adottate.

Viene altresì consegnata alle OO. SS. copia di tutti gli atti ministeriali (circolari, telex, comunicazioni di servizio, ecc.) e degli atti prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale riguardanti il personale e, in genere, la politica scolastica da esso attuata. Viene, altresì, consegnata la documentazione di interesse proveniente da altri Enti (IRRE, Regione, ecc.).

- <u>7.1.1</u> Le comunicazioni di interesse sindacale inviate dalle OO.SS. alle istituzioni scolastiche avvengono anche mediante l'uso della posta elettronica. A tal fine può essere utilizzato da parte delle predette anche l'indirizzo e-mail assegnato dal Gestore del servizio informatico del M.I.U.R. alle istituzioni scolastiche. I Dirigenti scolastici assicureranno la diffusione delle notizie trasmesse dalle OO.SS. ai destinatari.
- **7.2.** Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 vengono convocate, ove possibile secondo un calendario di massima, almeno sette giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni.

L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.

- Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione fornisce alle OO.SS. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo.
- **7.3** Le OO. SS. possono chiedere di essere convocate per confronti su argomenti di particolare rilevanza. L'Amministrazione procede alla convocazione in tempi congrui, comunque entro il limite massimo di quindici giorni dalla richiesta.
- **7.4** In caso di scadenze prefissate dai contratti o dalle intese nazionali, le OO. SS. sono convocate entro 15 giorni dalla pubblicazione degli atti nazionali di riferimento e, di norma, almeno un mese prima della scadenza prevista.



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

- **7.5** Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti. Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.
- **7.6** I contratti stipulati e le intese sottoscritte conservano validità fino all'eventuale nuova stipulazione. L'U.S.R. e ciascuna delle OO.SS. sottoscriventi possono richiedere la revisione o l'integrazione degli atti di cui al capoverso precedente, mediante comunicazione scritta a tutti gli altri contraenti. Tali richieste devono essere inoltrate agli interessati almeno tre mesi prima della scadenza.
- **7.7** Le OO. SS. hanno diritto ad affiggere in appositi spazi, distinti da quelli spettanti alla RSU dell'istituzione scolastica, materiali di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. I materiali sindacali inviati dalle OO. SS. alle istituzioni scolastiche sono affissi all'albo sindacale a cura del dirigente scolastico tempestivamente.

#### ART. 8 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI

- **8.1** I soggetti di cui all'art. 10 del CQN 7/8/98 e/o i componenti di organismi dirigenti delle OO. SS. di cui al D.L.vo 165 del 30/3/2001 possono fruire di permessi sindacali per le riunioni degli organismi statutari sindacali, nonché per lo svolgimento delle attività sindacali espressamente previste dal CCNL 2002/2005 e dal D.L.vo. 396/97 e dalla L. 300/70.
- **8.2** I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali previsti dai contratti nazionali in vigore.
- **8.3** La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie territoriali delle OO. SS. tramite atto scritto.
- **8.4** Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte dei dirigenti sindacali rientra nella responsabilità delle associazioni sindacali di appartenenza.
- **8.5** La più puntuale definizione della materia di cui al presente articolo è comunque rinviata ad una specifica contrattazione regionale.

#### ART. 9 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

- **9.1** In attuazione di quanto previsto dall'art.4 del C.C.N.L. 24 luglio 2003, al fine di comporre eventuali conflitti di lavoro a livello regionale e provinciale, sarà istituito entro due mesi dalla firma del presente contratto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con decreto del Direttore Generale, un organismo di raffreddamento composto da:
  - il Direttore Generale o un suo delegato;
  - il Dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
  - i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.
  - Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Sco-



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

lastico Regionale, di qualifica corrispondente all'Area C.

- **9.2** Le procedure di raffreddamento prendono avvio sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte delle RSU di istituto e/o delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione o su diretta richiesta del Dirigente Scolastico.
- **9.3** Il Direttore Generale dell'U.S.R. convoca le parti di norma entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.
- **9.4** Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse.
- **9.5** Le procedure di raffreddamento di cui al presente articolo non sostituiscono quelle previste dal C.C.N.Q. in materia di procedura di conciliazione del 23.01,2001 e del 18.10.2001 nonché quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D. L. vo 165/2001

#### ART. 10 - TERMINE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI ISTITUTO

Le parti convengono che per una corretta applicazione dell'art.6 comma 4 del CCNL 2002/2005 le contrattazioni d'istituto si concludano entro e non oltre il **30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.** 

#### ART. 11 - ASSEMBLEE SINDACALI

- 1 Tutto il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite per anno scolastico senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee sindacali in orario di lavoro sono convocate in modo congiunto o disgiunto dalle OO. SS. rappresentative del comparto, ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali e, nell'ambito delle singole istituzioni scolastiche, dalla relativa RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dal CCNL 2002/2005. Il Dirigente Scolastico avrà cura di comunicare immediatamente l'indizione dell'assemblea a tutto il personale in servizio nei vari plessi, succursali, sedi staccate e sedi associate.
- **2 -** Nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2002/2005 ed ai sensi di quanto disposto al comma 4 di questo articolo, si conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere la durata massima di 3 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.
- **3** Le predette assemblee sono convocate dalle OO. SS. in modo congiunto o disgiunto, secondo le modalità del citato art. 8 CCNL 2002/2005. La convocazione di tali assemblee può essere inviata all'Amministrazione, ai suoi vari livelli, che provvede a darne immediata comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I Dirigenti scolastici, ricevuta la comunicazione, attueranno tutte le procedure previste dall'art. 8 citato.
- **4 -** Le assemblee di cui al presente articolo possono essere convocate dalle OO. SS. anche tramite e-mail, fermo restando il rispetto dei termini di preavviso per la convocazione ex art. 8 comma 7 del C.C.N.L. di comparto.



## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

#### ART. 12 - SERVIZIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso i C. S. A. viene istituito un servizio per le relazioni sindacali, con il compito di:

- a) curare i rapporti con le OO.SS.;
- b) fornire i materiale informativi previsti dal presente contratto;
- c) effettuare la rilevazione dell'adesione agli scioperi e fornire tempestivamente i relativi dati alle OO.SS.;

L'amministrazione comunicherà il nominativo del funzionario responsabile del servizio.

#### ART. 13 - ALBO SINDACALE E ACCESSO AGLI UFFICI

- **1 -** Presso l'U.S.R. e presso i C. S. A. sono istituite apposite bacheche per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. .
- **2** I rappresentanti sindacali, muniti di contrassegno con valore di passi a cura delle OO.SS., hanno diritto di ingresso agli Uffici Scolastici Regionali e dei C.S. A. anche nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico.

#### GARANZIE INDIVIDUALI

#### **ART. 14 - PATROCINIO E PATRONATO**

- **1** I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione. A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
- **2 -** Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall'istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.
- **3 -** Le OO. SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola. A tal fine, il Direttore Generale dell'U.S.R. Marche e i dirigenti del CSA daranno comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.
- **4 -** Il personale scolastico ha diritto ad accedere agi uffici dell'U.S.R. negli orari stabiliti. Il Direttore Generale e i Dirigenti dei C. S. A. si impegnano a facilitare l'accesso agli Uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.
- **5 -** E' compito dell'U. S. R. , comunicare le modalità e le forme per la ricezione di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal personale scolastico. Il personale scolastico ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della scuola che dell'U.S.R. che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, secondo



## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

quanto previsto dalla legge 241/90. La presa in visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Tutte le comunicazioni inviate dall'U.S.R. alle scuole riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fini di una informazione tempestiva in ogni scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti, tenendo conto delle specifiche difficoltà quali ad esempio istituzioni scolastiche con più sedi.

- **6** Allo scopo di consentire alle OO.SS. l'effettivo esercizio dei diritti di informazione successiva, previsti dall'art. 6 comma 2 lettere j) k) l) del C.C.N.L. 24 luglio 2003 il Dirigente scolastico è tenuto alla consegna alle RSU e alle OO. SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.
- **7** Con riferimento al personale dichiarato idoneo a seguito della procedura prevista dall'art. 35 della legge 27.12.2002 n. 289, in considerazione della pregressa sottoscrizione di specifici contratti provinciali per il personale dichiarato inidoneo per motivi di salute, prima di procedere all'applicazione del disposto della norma sopra richiamata, l'Amministrazione procederà ad una verifica della situazione congiuntamente con le OO. SS. del presente contratto.

#### SICUREZZA NELLA SCUOLA. D.I.VO 626\94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

#### ART. 15 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Sarà istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche un Servizio per la Prevenzione e Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche, con il compito di supportare le stesse nell'applicazione della normativa sulla sicurezza

#### ART. 16 - COMMISSIONE PARITETICA

- **1 -** L'Ufficio Scolastico Regionale costituirà, nel più breve tempo possibile, l'Organismo Paritetico previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 626/94. Tale organismo ha il compito di orientare ed uniformare i comportamenti delle singole scuole, contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, concordare iniziative di formazione, comporre possibili controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
- L'organismo paritetico è costituito dall'U.S.R. per le Marche e dalle delegazioni trattanti a livello Scolastico Regionale delle OO.SS. Laddove necessario, le riunioni della commissione paritetica possono essere allargate a rappresentanti della Regione e dell'ANCI.
- **2 -** All' organismo paritetico viene assicurato da parte dell'Amministrazione l'appoggio organizzativo per consentire che possa svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti. L' organismo paritetico convoca ove necessario conferenze di servizio dei RLS e una dei Dirigenti scolastici.



## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

#### ART. 17 - ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI E LE AUSL

L'U.S.R. si impegna affinché a livello regionale si promuovano accordi con Regione, Comuni e Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e protocolli di intesa per favorire la comunicazione, l'adozione di misure preventive e protettive, le verifiche periodiche e i controlli sullo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.

#### RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE

#### ART. 18 - FINALITA'

L'U.S.R. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto concordano di avviare e praticare un costante confronto sulle questioni relative al settore della scuola non statale in tutte le sue tipologie (private, autorizzate, parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie) sulle quali sono definite attività e competenze dell'Ufficio Scolastico Regionale, così come previsto dalle normative vigenti.

#### ART. 19 - SCUOLE PARITARIE

- **1** Le parti concordano di istituire un tavolo permanente di confronto sull'applicazione nelle istituzioni scolastiche della Regione della legge 62/2000 (legge sulla parità)
- **2 -** Le parti concordano sulla necessità che il possesso e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 62/2000, all'art. 1, comma 4 vadano accertati preliminarmente alla concessione dello status di parità, secondo quanto previsto dalla legge e dalle successive circolari applicative.
- **3 -** L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si impegna, in appositi incontri, a fornire alle OO. SS. firmatarie del presente contratto i risultati degli accertamenti espletati nell'esercizio della propria funzione di vigilanza.

#### ART. 20 - MATERIE DI CONFRONTO CON LE OO.SS.

- **1 -** Il confronto tra l'U.S.R. per le Marche e le OO.SS .firmatarie del presente contratto sarà effettuato, in particolare, sulle seguenti materie:
  - a) elenco aggiornato delle scuole paritarie;
  - **b)** sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e iniziative dell'U.S.R. per le Marche a fronte del mancato possesso o permanenza degli stessi;
  - **c)** applicazione a tutto il personale dipendente dei CCNL di settore, ossia ANINSEI, AGIDAE, FISM;
  - **d)** rispetto della percentuale e dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 5, legge 62/2000 e della C. M. 46 del 24/4/2002 nel caso di utilizzo di personale docente volontario o con rapporto di lavoro autonomo;



### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

- e) possesso dell'abilitazione o idoneità per il personale docente, fatte salve le deroghe previste dal comma 4 bis, inserito all'art. 1, comma 4 della legge 62/2000 dalla legge 388/2000, art. 51, comma 10, nonché dalla lettera circolare prot. 2668 del 29/10/2001 del MIUR;
- **f)** attivazione di corsi completi, sdoppiamento o sospensione di classi, composizione numerica delle stesse;
- g) effettiva attivazione degli Organi Collegiali;
- **h)** dati relativi a scrutini, esami di licenza, esami di Stato e di idoneità nelle scuole paritarie. Verifica del rispetto delle normative vigenti;
- i) verifica sull'individuazione nelle scuole paritarie del personale direttivo responsabile
- **k)** dati e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti a vario titolo previsti dai diversi capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le rispettive tipologie, ordine e grado di scuole non statali;
- l) dati e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti stanziati per il diritto allo studio a livello regionale per la scuola non statale.
- **2** L'Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS. si impegnano a pubblicizzare i risultati del loro confronto e a procedere ad un momento di verifica complessiva sullo stato di attuazione della Legge 62/2000 nella regione.
- **3** In considerazione della prossima scadenza della fase transitoria prevista dall'art. 1, comma 7 della legge 62/2000, le parti si impegnano a verificare la compatibilità dei precedenti articoli ed eventualmente ad integrare quanto previsto nel presente contratto alla luce di modifiche della normativa che dovessero intervenire nella legislazione relativa al settore della scuola non statale e paritaria.

#### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel CCNL 2002/2005 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi.

Per la delegazione di parte pubblica:



# Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio III

- dr. Michele De Gregorio (Direttore Generale) rappresenta dal Vicedirettore Generale, dr. Fulvio Izzo	to per delega
- dr. <b>Andrea Ferri</b> (Dirigente Amministrativo)	
- dr. Nicola Sabatino (Direttore Coordinatore Area C3)	
Per la delegazione di parte sindacale:	
- Uliano Mancini (C.G.I.L. Scuola)	
- Francesca Conti (C.I.S.L. Scuola)	
- Rita De Dominicis (U.I.L. Scuola)	
- Paola Martano (S.N.A.L.S. Scuola)	